Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 17 gennaio 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 18 gennaio 1957
registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1957
registro n. 8 Presidenza, foglio n. 29

MEDAGLIA D'ARGENTO

LUMINASI Italo fu Francesco e fu Ragazzini Anna da Medicina (Bologna) classe 1918, sottotenente fanteria di complemento, partigiano combattente (*alla memoria*) — Ufficiale dotato di elevate virtù militari e spiccato senso del dovere all'atto dell'armistizio aderiva con entusiasmo alla decisione del proprio comandante di divisione di resistere con le armi alle imposizioni del comando germanico ed iniziava una nuova campagna al comando di un plotone mortai da 81 distinguendosi ripetutamente per valore e perizia. Durante un attacco di sorpresa da parte di soverchianti e ben armate truppe nemiche organizzava a difesa, con rara perizia, il suo plotone mortai e noncurante del pericolo, a distanza ravvicinata, iniziava un furioso combattimento che impegnava fortemente il nemico. Presente ovunque si ravvisava necessaria la sua presenza per il buon esito dell'azione incitava con l'esempio e la parola i suoi uomini alla disperata lotta finchè colpito a morte da una raffica di mitraglia cadeva eroicamente. — Montenegro - Bosnia, 8 settembre 1943-21 marzo 1944

(195)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1958, n. 1189.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale di Maglie.

N. 1189. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale di Maglie viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 141. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1958, n. 1190.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione religiosa, denominata « Nobile Collegio delle Vergini di Gesù », con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

N. 1190. Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione religiosa, denominata « Nobile Collegio delle Vergini di Gesù », con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 118 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1958, n. 1191.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Opera diocesana per l'educazione e l'assistenza cristiana dell'infanzia e della gioventù », con sede in Comacchio (Ferrara).

N. 1191. Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Opera diocesana per l'educazione e l'assistenza cristiana dell'infanzia e della gioventù », con sede in Comacchio (Ferrara) e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 119 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1958, n. 1192.

Autorizzazione all'accettazione di una donazione disposta a favore della Biblioteca militare del Presidio militare di Napoli.

N. 1192. Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene autorizzata l'accettazione di una donazione di L. 50.000, disposta dalla signora Ersilia Ginocchietti Radice a favore della Biblioteca militare del Presidio militare di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 166 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1958, n. 1193.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in località Taccone del comune di Irsina (Macerata).

N. 1193 Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili il decreto dell'Ordinario diocesano di Irsina in data 1° maggio 1958, integrato con dichiarazione del 15 luglio 1958, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in località Taccone del comune di Irsina (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 140. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1958, n. 1194.

Autorizzazione all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) ad accettare una donazione dal comune di Frosinone.

N. 1194. Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1958, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) viene autorizzato ad accettare la donazione disposta a suo favore dal comune di Frosinone, di un appezzamento di terreno, da destinare alla costruzione di un « Giardino dello Sport », della superficie di mq. 9000 e del valore indicato di L. 5.122.600, sito in detto Comune, contrada Pareti, e descritto nell'atto a rogito notaio Domenico Federici, di Frosinone, in data 16 aprile 1952, n. 514 di racc., n. 5715 di rep., rettificato con atto dello stesso notaio, in data 31 maggio 1952, n. 545 di racc., n. 5945 di repertorio.

Visto *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n* 13. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 ottobre 1958

Sostituzione di un componente la Commissione consultiva per la messa in liquidazione del « Fondo per il Finanziamento dell'Industria Meccanica - F.I.M. ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 17 ottobre 1950, n. 840, contenente norme per la ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889, e 28 novembre 1947, n. 1325, e per la messa in liquidazione del « Fondo per il Finanziamento dell'Industria Meccanica - F.I.M. »;

Vista la legge 7 febbraio 1956, n. 45, con la quale viene ulteriormente prorogato il termine per la liquidazione del « Fondo per il Finanziamento dell'Industria Meccanica - F.I.M. »;

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 1950, con il quale è stato provveduto alla nomina del Comitato e della Commissione consultiva di cui agli articoli 2 e 3 della legge 17 ottobre 1950, n. 840;

Visti i precedenti decreti 31 luglio 1952 e 5 luglio 1954, con i quali sono stati sostituiti alcuni componenti della Commissione di cui all'art. 3 della legge n. 840, sopracitata;

Visto l'art. 2, comma quinto, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Vista la lettera in data 4 luglio 1958, con la quale l'on. dott. Bruno Storti ha rassegnato le dimissioni da membro della Commissione consultiva;

Considerato che occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla suddetta Commissione;

Vista la lettera in data 4 luglio 1958, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato, quale suo rappresentante, il sig. Franco Volontè;

Decreta:

Il sig. Franco Volontè, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, è nominato componente della Commissione consultiva di cui all'art. 3 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, in sostituzione dell'on. dott. Bruno Storti, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per le partecipazioni statali
LAMI STARNUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1958
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 124

(197)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1958.

Elevazione della Sezione dell'Ispettorato del lavoro di Agrigento ad Ispettorato provinciale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1955, n. 520, che prevede l'istituzione di Ispettorati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di Provincia che non siano capoluoghi di Regione;

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1952, con il quale è stata istituita ad Agrigento una Sezione dell'Ispettorato del lavoro di Caltanissetta;

Decreta:

A decorrere dal 15 dicembre 1958 la Sezione dell'Ispettorato del lavoro di Agrigento è elevata ad Ispettorato provinciale del lavoro con circoscrizione comprendente la provincia di Agrigento.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti addì 19 dicembre 1958
Registro n 212 Lavoro e previdenza, foglio n 212 — BARONE

(198)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1958.

Quote di produzione di stupefacenti per l'anno 1959.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i precedenti decreti con i quali alcune ditte sono state autorizzate a fabbricare ed approntare per la vendita sostanze soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti;

Viste le valutazioni del fabbisogno degli stupefacenti per l'anno 1959 stabilite dagli Organi internazionali di controllo;

Visto l'art. 7 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Decreta:

1. La ditta Carlo Erba, con sede in Milano, via Imbonati, 24, è autorizzata a produrre nel corso dell'anno 1959, i seguenti quantitativi di stupefacenti:

Morfina base, kg. 16;
Codeina base, kg. 208;
Etilmorfina base, kg. 64;
Tebaina: in quantità connessa al suo contenuto nell'oppio posto in lavorazione.
Diidrorodeina base, kg. 50;
Diidrossicodeinone base, kg. 7;
Metadone base, kg. 2.

2. La ditta S.I.F.A.C. - Società Italiana Fabbricazione Alcaloidi e Prodotti Chimici, con sede in Milano, via Lomellina, 10, è autorizzata a produrre nel corso dell'anno 1959, i seguenti quantitativi di stupefacenti:

Morfina base, kg. 28;
Codeina base, kg. 364;
Etilmorfina base, kg. 112;
Tebaina: in quantità connessa al suo contenuto nell'oppio posto in lavorazione.

3. Ditta S.I.R.C.A.I. - Società Italiana Ricerche Chimiche Applicazioni Industriali, con sede in Milano, via Folli, 46-48, è autorizzata a produrre durante l'anno 1959, i seguenti quantitativi di stupefacenti:

Morfina base, kg. 28;
Codeina base, kg. 364;
Etilmorfina base, kg. 110;
Tebaina: in quantità connessa al suo contenuto nell'oppio posto in lavorazione.

4. Ditta S.A.L.A.R.S. - S.p.A., con sede in Camerlata, Como, è autorizzata a produrre nel corso dell'anno 1959, i seguenti quantitativi di stupefacenti:

Morfina base, kg. 28;
Codeina base, kg. 364;
Etilmorfina base, kg. 112;
Tebaina: in quantità connessa al suo contenuto nell'oppio posto in lavorazione.

5. Ditta S.I.M.E.S. - Società Italiana Medicinali e Sintetici, con sede in Milano, via Bellerio n. 41, è autorizzata a produrre nel corso del 1959 il seguente quantitativo di stupefacenti:

Cocaina base, kg. 20.

Le presenti autorizzazioni sono valide per l'anno 1959.

Roma, addì 16 dicembre 1958

Il Ministro: MONALDI

(196)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1959.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, approvato con decreto in data 19 luglio 1954;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 8 ottobre 1958;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, allegato al presente decreto, composto di n. 62 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 5 gennaio 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

Statuto della Cassa di risparmio di Asti (fondata nell'anno 1842)

(Modifiche approvate dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8 ottobre 1958)

Art. 1

La Cassa di risparmio di Asti fu fondata il 25 gennaio 1842 per cura di benemeriti cittadini, col concorso del Municipio di Asti, di Opere pie e di Comuni della Provincia e riconosciuta con regio decreto 7 marzo 1843.

La Cassa è regolata dal presente statuto, dalle leggi e disposizioni vigenti in materia.

Ha la sua sede in Asti e potrà istituire dipendenze previa autorizzazione a sensi di legge.

La Cassa fa parte della Federazione tra le Casse di risparmio del Piemonte.

Art. 4

La Cassa ha durata indefinita e non cessa di funzionare che nei casi previsti dalla legge

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni tra le quali la Cassa ha prevalentemente raccolto i suoi depositi

Art. 6.

La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Gli altri consiglieri vengono nominati come segue:

tre dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura, di cui uno del commercio, uno dell'industria, uno dell'agricoltura;

uno dall'Amministrazione provinciale,

uno dall'Amministrazione comunale di Asti,

due dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane.

I consiglieri dovranno essere scelti fra le persone residenti nella provincia di Asti più rappresentative delle categorie dei commercianti, industriali ed agricoltori, nonchè fra gli esperti in materia di economia e finanza

La designazione non comporta rappresentanza nel Consiglio di amministrazione della Cassa degli organi da cui proviene la designazione stessa

Art. 7

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione coniugi, parenti ed affini fino al terzo grado incluso, nè il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso del direttore generale e dei dipendenti di ogni grado della Cassa.

La carica di amministratore della Cassa è incompatibile con quella di amministratore di Società, Enti o Consorzi cui la Cassa stessa partecipi o ne assuma la gestione.

Coloro che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi

Art. 8.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano in ragione di due nel primo anno, due nel secondo, due nel terzo e uno nel quarto

In caso di rinnovazione totale del Consiglio, la scadenza nel primo triennio è determinata dal sorteggio.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri continuano nel loro ufficio sino all approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati ed, occorrendo, sino all entrata in carica dei rispettivi successori.

Nel caso di dimissioni essi continuano nel loro ufficio fino all'entrata in carica dei rispettivi successori

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori

Art. 10

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa particolarmente esso è chiamato a deliberare

1) sulle modifiche statutarie a sensi di legge,
2) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza del direttore generale e degli altri dirigenti;
3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei servizi interni dell'Istituto e per il loro funzionamento,
4) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi da essa dipendenti;
5) sulla assunzione, promozione, trattamento economico, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa ed a riposo, sui licenziamenti, sulle ricompense e sulle punizioni da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme del regolamento,
6) sulla costituzione del Comitato e nomina dei consiglieri che dovranno farne parte e sulla nomina dei consiglieri incaricati della funzione di consigliere di turno,
7) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esse;
8) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio, del Comitato e delle Commissioni tenendo presenti le vigenti disposizioni in materia;
9) sui conti consuntivi annuali,
10) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa a sensi delle vigenti disposizioni e loro classificazione;
11) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e previdenza;
12) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità;
13) sull'assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;
14) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge e sulle locazioni;
15) sulle formalità per l'emissione di nuove forme di libretti, sulle norme che regolano le varie categorie, sul limite massimo fruttifero dei libretti e sulla determinazione del tasso d interesse, in conformità alle vigenti disposizioni in materia,
16) sull autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive,
17) sulle norme e sui criteri per l investimento dei capitali e dei fondi della Cassa,
18) sulle operazioni di cui all art 18,
19) sui limiti di autonomia da concedersi al Comitato e ad altri Organi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che debbono, comunque, essere contenuti al minimo indispensabile, per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità tutte le deliberazioni adottate entro i limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione,
20) su qualsiasi formalità ipotecaria il credito garantito non venga estinto e diminuito, ferme le facoltà attribuite al presidente dall'art 16 del presente statuto,
21) sulle transazioni;
22) sulle partecipazioni ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;
23) sulle operazioni passive per sopperire a bisogni di cassa, con facoltà di dare a garanzia titoli di proprietà dell'Istituto, come pure sul risconto del portafoglio,
24) sulla traslazione, il tramutamento, vincolo e svincolo dei titoli nominativi del debito pubblico o di qualsiasi altro Ente, intestati alla Cassa,
25) sull'elenco delle persone o ditte ammesse al castelletto ed i relativi fidi;
26) sulla nomina dei rappresentanti della Cassa in seno al Consiglio di amministrazione delle aziende e degli Enti vari a cui sia richiesto di provvedere, nonchè sulla delega di firma e sugli eventuali incarichi o speciali mansioni da affidare a singoli membri del Consiglio;
27) sull'autorizzazione al presidente a rilasciare procure speciali al direttore generale, ad altri dipendenti della Cassa, od anche a terzi

Art. 11.

Il Consiglio si aduna di regola una volta al mese e quando il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri o il Collegio sindacale

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli consiglieri ed a quello dei sindaci, salvo il caso di urgenza, nel quale l'avviso sarà dato per telegrafo

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza

Per la validità delle delibere previste dal punto 19° dell'art. 10 occorre il voto unanime dei consiglieri presenti, i quali, peraltro, devono costituire la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Funge da segretario del Consiglio il direttore generale

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal segretario del Consiglio

Le votazioni su questioni riguardanti i consiglieri di amministrazione, il personale della Cassa, o su argomenti di carattere riservato sono fatte a scrutinio segreto: in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta

Art. 13.

Il Comitato, da costituirsi con voto unanime di tutti i consiglieri presenti all'adunanza che costituiscano peraltro la maggioranza dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di tre consiglieri nominati annualmente dal Consiglio e del direttore generale

Ad istanza di due amministratori, le funzioni del Comitato stesso cessano e tornano al Consiglio

Art. 14.

Il Comitato:

a) sovraintende alla gestione ordinaria e delibera su quanto eventualmente delegatogli dal Consiglio,

b) esprime il proprio parere sulle proposte da sottoporsi al Consiglio.

Art 15

Il Comitato si aduna, in via ordinaria, una volta la settimana ed in via straordinaria quando il presidente, o uno dei suoi membri, ne facciano richiesta

Per l'invio degli avvisi di convocazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza si applicano le corrispondenti norme di cui all art 11

Presiede l adunanza il presidente o chi lo sostituisce

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l adunanza.

Art 18.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dalle altre norme pure vigenti in materia

Di essi, uno è nominato dall'Amministrazione comunale di Asti e due dalla Federazione tra le Casse di risparmio del Piemonte

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

In ogni caso restano in carica fino a che gli enti da cui ripetono la loro nomina non abbiano provveduto alla conferma o alla sostituzione.

Essi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio e possono assistere alle sedute del Comitato

Il sindaco che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento verrà considerato dimissionario Ad iniziativa del presidente della Cassa se ne richiederà la sostituzione da parte dell'Ente da cui venne nominato

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti decadono dall ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art 2399 Codice civile o da altre disposizioni di legge

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre

Gli accertamenti le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro

La retribuzione dei membri del Collegio sindacale è fissata dal Consiglio di amministrazione, tenendo presenti le vigenti disposizioni in materia,

Art 19.

Il direttore generale assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, assiste inoltre con voto deliberativo, alle sedute del Comitato

Interviene di regola alle adunanze delle Commissioni eventualmente costituite a sensi del n 7 dell'art 10

Il direttore generale istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio e del Comitato firmando gli atti relativi

Rappresenta la Cassa negli affari di ordinaria amministrazione, firma la corrispondenza ordinaria gli assegni o ricevute di ritiro di somme presso Istituti di credito ed Uffici postali le girate delle cambiali e degli altri effetti o titoli e tutti i documenti inerenti alla normale gestione della Cassa

Firma sia i verbali delle adunanze del Consiglio quale segretario a norma dell art 11, comma ottavo, sia quelli del Comitato.

Compie gli atti conservativi che si rendessero necessari informandone il presidente

Presenta al Consiglio le situazioni periodiche ed il rendiconto annuale corredando quest ultimo con una relazione scritta e dettagliata sull andamento della Cassa

E il capo di tutti gli uffici e del personale che a suo giudizio può spostare da ufficio ad ufficio e sentito il presidente, dalla sede alle filiali od alle gestioni dipendenti e viceversa.

Deve inoltre dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale e dal direttore di sede

In assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale e, in assenza o impedimento anche di questi, dal direttore di sede e, in assenza od impedimento pure di quest'ultimo, da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal Consiglio

Ognuno dei sostituti di cui sopra firmerà « per il direttore generale »

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell assenza o dell impedimento di questi.

Il cassiere principale firma per quietanza assegni, vaglia, effetti cambiari emessi o girati a favore della Cassa

Il Consiglio ha facoltà di delegare la firma ad altri funzionari e impiegati con le modalità, cautele e limiti che esso crederà di stabilire.

Art 26

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare o agli eventuali aventi diritto.

Art. 48

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*):

c) nello sconto di cedole, con scadenza non superiore ai sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *a*),

d) in operazioni cambiarie,

e) in mutui assistiti da garanzia ipotecaria o da pegni di crediti ipotecari aventi i requisiti delle operazioni ipotecarie direttamente concedibili dalla Cassa; in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso enti pubblici, o da titoli di cui alla lettera *a*),

f) in conti correnti garantiti da cambiali, da fidejussioni o con le cautele e le limitazioni di cui all'art 50 comma terzo assistiti da semplice obbligazione chirografaria del correntista,

g) in operazioni di credito agrario d'esercizio in conformità delle leggi vigenti,

h) in mutui chirografari a Provincie, Comuni e loro Consorzi a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi con garanzia di delegazioni su cespiti che vengano accettati dalla Cassa depositi e prestiti,

i) in aperture di credito agli Enti di cui alla lettera *h*), per i quali l Istituto disimpegni servizi di cassa esattoria e tesoreria nei limiti stabiliti dal capitolato di appalto.

l) in acquisto di crediti verso lo Stato le Regioni, le Provincie ed i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali in forza di leggi e convenzioni: la durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti,

m) in anticipazioni conti correnti e sconti cambiari sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o note di pegno (warrants) emessi da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione e con l'osservanza dei limiti fissati all art 49:

n) in prestiti contro cessione di stipendi o salari in conformità alle disposizioni di legge con l'assicurazione sulla vita e dei rischi diversi e con le altre cautele stabilite dal Consiglio di amministrazione;

o) in acquisto di immobili nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

p) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato,

q) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria nonchè presso l Istituto di credito centrale di categoria e gli Istituti di credito speciale di cui la Cassa è partecipante con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza·

r) in finanziamenti su crediti derivanti da esportazioni, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti e debitamente autorizzate.

s) in operazioni di credito pignoratizio di che alle leggi sull ordinamento dei Monti di credito su pegno: le norme

per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per le emissioni, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la misura degli interessi, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze di pegno e per il risarcimento di danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia;

l) in ogni altra operazione consentita alle Casse di risparmio da leggi o da disposizioni particolari.

Art. 49.

Per le anticipazioni e i riporti sopra i titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio.

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10%.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili, di cui alla lettera *m*) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni vengono concesse per sei mesi e possono essere prorogate.

Qualora, nel corso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale all'anticipazione, oppure fornire un'adeguato supplemento di garanzia.

Qualora, alla scadenza dell'anticipazione, o del termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, o anche immediatamente se vi sia pericolo di danno nel ritardo, la Cassa, senza altre formalità, potrà far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio, o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese, e depositerà il residuo in un conto infruttifero che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà invece, per il ricupero della differenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

La Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni di qualsiasi specie relative ai titoli ricevuti in garanzia.

Art. 50.

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali potranno avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca, da pegno regolarmente costituito o da cessione di mandati di pubblica Amministrazione debitamente notificata.

Eccezionalmente, quando trattisi di Enti o nominativi di notoria solvibilità e nel limite individuale di fido di lire cinque milioni complessivamente per ciascuna persona ed Ente, o. per cifra superiore, in casi eccezionali e previa approvazione dell'Organo di vigilanza, potranno essere consentite, le seguenti operazioni:

a) sovvenzioni cambiarie con la sola firma dell'obbligato e sconti di tratte anche non accettate;

b) aperture di credito in conto corrente con la sola obbligazione chirografaria del correntista;

c) prestazioni di garanzie, cauzioni, avalli, fidejussioni, assistite da semplice chirografo dell'obbligato.

La somma complessiva da impiegarsi nelle operazioni del genere non deve eccedere il 6% dei capitali amministrati.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi, salvo il caso di operazioni speciali per le quali sia consentito una più lunga scadenza dalle norme vigenti.

E' in facoltà del Comitato di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Le cambiali emesse a sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima consentita dalla legge stessa, purchè siano assistite da privilegio legale o convenzionale.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo le deroghe che siano consentite dagli Organi di vigilanza.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui ed i conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni, con o senza decurtazione.

Art. 52.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti, mediante rate fisse di ammortamento in un periodo massimo di quindici anni. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in un'unica soluzione. In questo caso la durata non potrà superare i cinque anni e il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

I conti correnti ipotecari possono essere concessi per la durata massima di cinque anni.

Fino a che il contratto di mutuo ipotecario, o di conto corrente ipotecario, non sia stipulato formalmente, non spetta alla parte richiedente alcun titolo a rifusione di spese ed a risarcimento di danni, qualora la Cassa intendesse recedere dalle trattative.

Art. 55.

La somma da impiegarsi nelle seguenti categorie di operazioni, non deve eccedere la percentuale dei capitali amministrati (depositi e patrimonio) a fianco di ognuna qui sotto indicata:

a) mutui; conti correnti ipotecari; operazioni di pegno di crediti ipotecari . . . 14%

b) mutui chirografari a Enti pubblici e Corpi morali . . . 12%

c) acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie o i Comuni; sconto di annualità statali . . . 2%

d) partecipazioni ad Istituti ed Enti . . . 3%

e) operazioni di cui al comma terzo dell'art. 50 . . . 6%

f) prestiti contro cessione di stipendi o salari, in conformità alle disposizioni di legge . . . 5%

g) prestiti su pegno . . . 5%

Art. 56.

La Cassa riceve, a titolo di custodia, depositi aperti o chiusi di fondi pubblici o privati, titoli di credito, oggetti preziosi e non preziosi, percependo un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione, tenendo presenti le norme vigenti in materia.

La custodia dei depositi aperti può essere semplice o amministrata.

Tali depositi aperti potranno essere sottoposti a vincoli o condizioni con le norme previste dall'art. 27.

La Cassa, salvo i casi di forza maggiore, risponde:

nei depositi aperti, delle cose depositate, ma non oltre il valore dichiarato e accertato all'atto della costituzione del deposito;

nei depositi chiusi, solo dell'integrità dell'involucro esterno contenente le cose depositate e, in ogni caso, per un valore non eccedente le lire cinquecentomila.

La Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni di qualsiasi specie relative ai titoli ricevuti in deposito.

Art. 58.

La Cassa potrà inoltre compiere le seguenti operazioni

a) assumere l'esercizio di ogni forma di credito agrario e fondiario anche per mandato di Istituto all'uopo autorizzato previo ottenimento dell'autorizzazione a sensi di legge;

b) assumere il servizio di corrispondente di altri Istituti di credito ed il servizio di incasso effetti per conto degli istituti medesimi o di singole persone;

c) assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, il servizio di esattorie o ricevitorie comunali e pro-

vinciali nonchè i servizi di cassa di enti morali e scolastici, casse mutue, istituti di previdenza e assicurativi, ordini professionali, sindacati, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale;

d) concedere sovvenzioni su pegno di oggetti preziosi e cose mobili di qualsiasi specie aventi valore commerciale, purchè non siano fragili o soggetti a deperimento o di non facile commercio o pericolose;

e) emettere assegni circolari per conto di Istituti di credito legalmente autorizzati;

f) partecipare con le debite autorizzazioni, a concorsi per l'assunzione ed il collocamento di prestiti emessi o garantiti dallo Stato od emessi da Regioni, Provincie o Comuni;

g) partecipare, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza, a società che abbiano per scopo la istituzione, l'acquisto, la gestione e l'amministrazione dei magazzini generali ed impianti frigoriferi;

h) riscontare presso la Banca d'Italia od altri Istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, contrarre anticipazioni passive, acquistare e vendere titoli della specie di quelli ammessi per le operazioni di anticipazioni di cui all'art. 48 lettera *a*);

i) costituire cauzioni per conto terzi, prestare garanzie avalli e fidejussioni. Tali operazioni dovranno essere garantite da cambiali e concesse con le modalità, eccezioni e limitazioni di cui all'art. 50;

l) effettuare, previa copertura totale, ogni servizio per conto terzi inerente alle funzioni bancarie, come compravendita di titoli, incassi e pagamenti contro effetti e documenti, pagamenti di imposte, tasse e tributi in genere, di canoni di utenze di pubblici servizi, di premi di assicurazione;

m) gestire e amministrare patrimoni nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;

n) compiere infine tutte quelle operazioni che, per leggi speciali o disposizioni di organi superiori, venissero affidate o consentite alle Casse di risparmio.

Art. 62

I due consiglieri nominati dall'Amministrazione comunale di Asti in carica dalla data dell'entrata in vigore del presente statuto continueranno nella loro funzione fino alla rispettiva scadenza: il primo che verrà a scadere od a cessare dalla carica per qualunque motivo, sarà sostituito con un membro nominato dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, a sensi dell'art. 6.

La stessa procedura avrà luogo per i consiglieri nominati dall'Amministrazione provinciale.

Visto, *il Ministro per il tesoro* ANDREOTTI

(141)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1959.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, approvato con decreto in data 5 gennaio 1950 e modificato con decreto in data 5 dicembre 1953;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 17 novembre 1958;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvati gli articoli 8, 51 e 59 dello statuto della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, secondo il testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

Modifiche allo statuto della Cassa di risparmio di Parma

Art. 8 — Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, possono essere confermati e si rinnovano in ragione di due nel primo anno, due nel secondo, due nel terzo e uno nel quarto. Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

Tutti i componenti il Consiglio continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati, ed occorrendo sino a che entrino in carica i rispettivi successori.

Art. 51 — Eccezionalmente quando trattisi di nominativi o ditte di notoria solvibilità, potranno essere consentite sovvenzioni cambiarie ad una sola firma, aperture di credito in conto corrente assistite unicamente dalla obbligazione chirografaria del correntista e nel limite di fido di lire dodici milioni complessivamente per ciascuna persona o ente, salvo deroga da richiedersi per singoli casi eccezionali all'Organo di vigilanza.

La somma complessiva, che può essere impiegata nelle operazioni del genere, non deve eccedere il sei per cento dei capitali amministrati (depositi e patrimonio).

Art. 59 — La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, il servizio di esattorie, tesorerie e ricevitorie provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa di enti morali, società, consorzi e associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, come pure i servizi di corrispondenza di altre Casse di risparmio o istituti di credito, emettere assegni per conto di istituti di credito corrispondenti e compiere, infine, operazioni che, per leggi speciali o per disposizioni di organi superiori, venissero affidate o consentite alle Casse di risparmio, in esse comprese le gestioni ed amministrazioni di patrimonio.

La Cassa può eseguire qualsiasi riscossione o pagamento, previa copertura totale, per conto di terzi e può incaricarsi, per conto di terzi, dell'incasso di cambiali, titoli, cedole, ecc., nonchè dell'acquisto o vendita, sempre previa copertura totale, di titoli e valuta estera.

La Cassa può, inoltre, compiere operazioni di cambio di valuta estera con l'osservanza delle norme vigenti in materia e con l'autorizzazione dei competenti organi.

La Cassa può riscontare le cambiali del suo portafoglio, contrarre anticipazioni passive, vendite, riporti e proroghe sui titoli di proprietà, nonchè cedere i propri crediti e contrarre altre operazioni passive, quando ciò sia opportuno per il regolare andamento del proprio esercizio.

La Cassa può costituire, per conto di terzi, cauzioni in titoli di Stato o in contanti, nonchè prestare fidejussioni con le modalità, le limitazioni e le cautele previste dagli articoli 50 e 51.

L'ammontare complessivo delle cauzioni e delle fidejussioni di cui sopra non potrà eccedere il cinque per cento dei capitali amministrati.

La Cassa può partecipare, con le debite autorizzazioni, a Consorzi per l'assunzione ed il collocamento di prestiti emessi o garantiti dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni.

La Cassa può inoltre concorrere al collocamento di azioni ed obbligazioni di Enti e Società.

E' fatto peraltro divieto di partecipare a Sindacati per il collocamento a fermo o a garanzia di titoli del genere.

Il Consiglio d'amministrazione, con apposito regolamento interno, determinerà le modalità e le condizioni relative alle operazioni contemplate nel presente articolo.

Visto, *il Ministro per il tesoro*, ANDREOTTI

(142)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1959.
Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Calabria con sede in Cosenza, approvato con decreto in data 14 maggio 1949 e modificato con decreto in data 26 aprile 1954;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 24 ottobre 1958;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvati gli articoli 1, 6, 7, 8, 21, 44, 50 e 54 dello statuto della Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, secondo il testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1959.

Il Ministro: ANDREOTTI

Modifiche allo statuto della Cassa di risparmio di Calabria

Art. 1. — La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania è la continuazione della Cassa di risparmio di Calabria, già Cassa di risparmio di Calabria Citeriore fino al 1930, fondata quest'ultima dal Consiglio provinciale di Cosenza il 24 settembre 1861 e con decreto Ministeriale del 22 febbraio 1862, riunendo due Casse di prestanze agrarie della Provincia, istituite con decreto del 14 aprile 1853 di Re Ferdinando II.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania ha la sua sede legale e la Direzione generale e centrale in Cosenza ed esplica la sua attività attraverso le proprie dipendenze istituite o da istituire a norma di legge e dei propri regolamenti.

La Cassa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di ordinamento delle Casse di risparmio ed in particolare dal presente statuto

Art 6. — La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente e del vice presidente, nominati in conformità delle norme legislative, e di sette consiglieri, nominati:

uno dall'Amministrazione provinciale di Cosenza, Ente fondatore,

uno dall'Amministrazione comunale di Cosenza,

uno da ciascuna delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Potenza e Matera.

La nomina degli amministratori dovrà essere fatta con accurata scelta fra le persone più rappresentative nelle varie attività economiche della zona in cui opera l'Istituto, tenendo presente il suo carattere prevalentemente agricolo.

La designazione non comporta rappresentanza nel Consiglio di amministrazione della Cassa degli organi da cui proviene la designazione stessa.

Art. 7. — Non possono fare parte del Consiglio di amministrazione:

a) coloro che si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

b) i parenti e gli affini tra loro, fino al 3° grado incluso,

c) i parenti e gli affini, fino al 3° grado incluso, dei sindaci, dei dirigenti, dei funzionari e degli impiegati della Cassa;

d) coloro che abbiano cariche amministrative o rapporti di impiego in Istituti di credito (escluso l'Istituto di emissione), aventi sede o filiali nelle Provincie in cui opera la Cassa di risparmio, o coloro che abbiano parenti o affini, fino al 2° grado incluso, che si trovino nelle condizioni predette

Coloro che fossero nominati in contrasto con l'anzidetto divieto o, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi

Art. 8 — Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Gli altri componenti del Consiglio durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano due nel primo anno, due nel secondo, due nel terzo, ed uno nel quarto.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri continuano a rimanere nell'ufficio fino all'approvazione del bilancio relativo all esercizio finanziario nel corso del quare scade il termine dei rispettivi mandati od, occorrendo, fino a che entrino in carica i loro successori.

Nel primo triennio la scadenza e determinata dal sorteggio.

I componenti nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni, od altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 21. — La Cassa accetta in deposito fruttifero, a partire da lire cento, le somme che le vengono affidate.

Art. 44. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera a);

c) nello sconto di cedole, con scadenza non superiore a sei mesi, dei titoli di cui alla lettera a);

d) in operazioni cambiarie;

e) in mutui ipotecari o garantiti da pegno di crediti assistiti da ipoteca;

f) in conti correnti garantiti da ipoteca, da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, da titoli di cui alla lettera a), da cambiali, da fidejussione personale di terzi,

g) in operazioni di credito agrario in conformità delle vigenti leggi;

h) i mutui chirografari a Provincie, Comuni, a loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengano accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

i) in sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui alla lettera h), per i quali l'Istituto disimpegni i servizi di cassa, esattoria o tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati di appalto;

l) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali in forza di leggi e convenzioni.

La durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti,

m) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di merci o note di pegno (warrants) emesse da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione,

n) in prestiti contro cessione di quote dello stipendio ad impiegati dipendenti dallo Stato, con le garanzie previste dalle leggi vigenti e ad impiegati non dipendenti dallo Stato con garanzia dell'assicurazione sulla vita e dei rischi diversi, nonchè con le altre garanzie che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

o) in sovvenzioni su pegno di cose mobili di qualunque specie, aventi valore commerciale, purchè non siano fragili o soggette a deperimento o di non facile commercio o pericolose, oppure non possano, a giudizio dell'Amministrazione per il loro volume e peso, essere convenientemente custodite sovvenzioni da eseguire, comunque, con la osservanza delle leggi sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per le emissioni, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la misura degli interessi per la durata e la rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per restituzione dei sopra-

vanzi per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze di pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita e deterioramento del pegno, verranno stabilite con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni di credito pignoratizio non deve eccedere il 5 % dei capitali amministrati dalla Cassa;

p) in acquisto di immobili nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni,

q) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato,

r) in deposito in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;

s) in depositi cauzionali costituiti in contanti od in titoli di Stato o equiparati, in accettazioni, avalli e fidejussioni per conto di terzi, con le cautele ed i limiti stabiliti dal presente statuto per le operazioni di fido,

t) in ogni altro investimento consentito da particolari leggi e decreti in deroga allo statuto.

Art. 50. — La somma da impiegarsi in mutui chirografari a Corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni e in sconti di annualità statali, nonchè in partecipazioni ad Istituti od Enti, non deve eccedere il 25 % dei capitali amministrati dalla Cassa

I mutui chirografari a Corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la durata non potrà eccedere gli anni venti.

Art 51 — La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, il servizio di esattorie e ricevitorie provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa di Enti morali, Società, Consorzi e Associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, come pure i servizi di corrispondenza di altre Casse di risparmio o Istituti di credito e comunque, infine operazioni che, per leggi speciali o per disposizioni di organi superiori, venissero affidate o consentite alle Casse di risparmio, espressamente in deroga allo statuto, in esse comprese le gestioni ed amministrazioni di patrimoni nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti.

La Cassa può riscontare le cambiali del suo portafoglio e contrarre anticipazioni passive

Il Consiglio di amministrazione, con appositi regolamenti interni, determinerà le modalità e le condizioni relative alle operazioni contemplate nel presente titolo.

Visto, *il Ministro per il tesoro* · ANDREOTTI

(143)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il Santuario di N. S. della Costa, sita nell'ambito del comune di San Remo (Imperia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 giugno 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante il Santuario di N. S. della Costa, sita nell'ambito del comune di San Remo (Imperia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di San Remo;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale della sottostante città e della riviera;

Decreta:

La zona circostante il Santuario di N. S. della Costa, sita nel territorio del comune di San Remo (Imperia), compresa nella fascia di metri 100 (cento) tracciata da ogni spigolo del Santuario stesso, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di San Remo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 gennaio 1959

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia

Estratto del verbale n. 21

Il giorno 21 giugno 1957 alle ore 15, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia, nella sede del Palazzo della prefettura, per esaminare il seguente ordine del giorno:

SAN REMO - Santuario di N S della Costa - Belvedere ed aree ad esso adiacenti e circostanti.

(*Omissis*).

SAN REMO - Santuario di N S della Costa - Belvedere ed aree ad esso adiacenti e circostanti.

Il soprintendente riferisce che il Ministero è intervenuto per la sospensione dei lavori nella costruzione sita in San Remo via Marsaglia di proprietà sig De Cesare Antonio, perchè pregiudizievole alle visuali che si godono dal belvedere dal Santuario di N. S della Costa

Il sindaco di San Remo informa che la zona in cui sorge il Santuario di N S della Costa non è salvaguardata dal piano regolatore e dal regolamento edilizio del comune di San Remo per quanto si riferisce al lato panoramico.

La Commissione provinciale, sentita la relazione del soprintendente e del sindaco di San Remo, costatato che la predetta costruzione risulta di pregiudizio alle visuali che si godono dal Santuario di N S della Costa, propone alla unanimità il vincolo dell'area sulla quale sorge la costruzione, con l'occasione si ritiene opportuno estendere tale

vincolo intorno al Santuario per un raggio di ml. 100 tracciato da ogni spigolo del Santuario stesso, motivandone lo importante interesse panoramico come segue:

« Zona soprastante l'abitato di San Remo, di notevole interesse panoramico in quanto da essa si godono importanti visuali panoramiche della città e della riviera, dominata dal prospetto del Santuario che costituisce a sua volta un elemento di notevole interesse nel quadro della collina vista dalla città ».

(*Omissis*).

Il presidente: Vincenzo AGNESI

Il segretario: geom. Valentino ASTUTI

(164)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1959.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Costermano (Verona).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 settembre 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Costermano (Verona);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Costermano;

Vista l'opposizione prodotta dal comune di Costermano, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo stesso non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto lo obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico perchè con la sua particolare natura del terreno, posto a cavaliere delle colline che separano la Val di Caprino dal lago di Garda, con le sue valli e rupi, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Costermano (Verona) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona, curerà che il comune di Costermano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 gennaio 1959

Il Ministro: MORO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Stralcio del verbale di seduta

Alle ore 10 del giorno 26 settembre 1957, nella sede della Soprintendenza ai monumenti di Verona, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*);

COSTERMANO. Vincolo paesistico.

Il territorio del comune di Costermano si sviluppa nella zona prealpica e comprende nella sua parte terminale un dosso il cui versante è prospiciente al lago di Garda così da formarne elemento del paesaggio di quest'ultimo.

Per la particolare sua posizione a media altezza, è stato scelto in tempo passato quale sede di ville patrizie di un certo pregio tanto da meritare di essere sottoposto al vincolo di tutela da parte dello Stato.

Recentemente il dosso che forma la località la Guardia, è stato scelto, quale area per la costruzione di un cimitero militare tedesco.

La Commissione preoccupata che costruzioni inopportune possano alterare la tradizionale fisionomia paesistica della località, in particolare per quella parte che si riferisce al lago di Garda, ravvisa l'opportunità di sottoporre a tutela l'intera zona onde poter, a suo tempo, concordare a che i manufatti siano progettati in modo tale da non ledere i valori ambientali e paesistici.

Pertanto all'unanimità decide di sottoporre la zona del comune di Costermano al vincolo ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, comma quinto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, quale bellezza panoramica considerata come quadro naturale.

La zona di cui si tratta confina a nord con il comune di San Zeno di Montagna, a est con il comune di Caprino e Rivoli, a sud con il comune di Affi e ad ovest con i comuni di Bardolino, Garda, Torri del Benaco.

(*Omissis*);

(161)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1959.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Valtenesi del lago di Garda, sita nell'ambito del comune di Manerba (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 febbraio 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona Valtenesi del lago di Garda, sita nell'ambito del comune di Manerba (Brescia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Manerba;

Vista l'opposizione prodotta contro la suddetta proposta di vincolo dal Sindaco del comune di Manerba;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona,

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, avente anche valore artistico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dal quali si può godere la magnifica visuale del lago di Garda, della penisola di Sirmione e della sponda veronese;

Decreta:

La zona Valtenesi del lago di Garda, sita nel territorio del comune di Manerba (Brescia), comprendente tutti i mappali compresi nel territorio fra il lago (comprese le isole) e la linea che passando a quota 130 (monte Rovaroli) si porta a quota 132 (poggio Gelmini a nord-ovest di Balbiana), indi a quota 142 (monte Campagnola) poi a quota 136 (monte Serraglie) e a quota 132 (cascina Serraglie) poi da quota 132 seguendo il confine con il comune di San Felice del Benaco, si porta fino a San Procolo (quota 162) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1930, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano, curerà che il comune di Manerba provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta all'articole 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 gennaio 1959

p. *Il Ministro*: Scaglia

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n 1 - *Adunanza del* 18 *febbraio* 1957

(*Omissis*);

6) Manerba - Zona Valtenesi del lago di Garda

La Commissione

Rilevata l'importanza panoramica della zona compresa nel comune di Manerba in quanto costituisce un quadro naturale di particolare bellezza per la sponda rocciosa e frastagliata, ricca di elementi cromatici, e di punti suggestivi;

Constatato che la zona in oggetto può essere considerata come punto di belvedere accessibile al pubblico dal quale si gode la magnifica visuale del lago di Garda, della penisola di Sirmione e della sponda veronese;

Visto anche che gli abitati delle zone suddette conservano pressochè intatta la suggestiva e caratteristica architettura tradizionale del luogo;

Rilevato inoltre il danno irreparabile che a tale quadro panoramico potrebbe arrecare l'indiscriminato sorgere di costruzioni;

Delibera.

All'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art 1 nn. 3-4, della zona sopra descritta compresa nel territorio del comune di Manerba così delimitata:

tutti i mappali compresi nel territorio fra il lago (compreso le isole) e la linea che passando a quota 130 (monte Rovaroli) si porta a quota 132 (poggio Gelmini a nord ovest di Balbiana) indi a quota 142 (monte Campagnola) poi a quota 136 (monte Serraglie) e a quota 132 (cascina Serraglie) poi, da quota 132 seguendo il confine con il comune di San Felice del Benaco, si porta fino a San Procolo (quota 162)

(*Omissis*).

(163)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1959

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a nord del Lisert, sita nell'ambito dei comuni di Monfalcone e Doberdo del Lago (Gorizia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Gorizia per la protezione delle bellezze naturali nella adunanza del 4 agosto 1954 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoposte alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a nord del Lisert sita nell'ambito dei comuni di Monfalcone e Doberdò del Lago (Gorizia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di Monfalcone e Doberdò del Lago;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con le sue colline sempre ricche di vegetazione, con il suo corso d'acqua, con il pittoresco laghetto, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un ampio e profondo panorama fino al lontano golfo di Trieste;

Decreta:

La zona a nord del Lisert, sita nel territorio dei comuni di Monfalcone e Doberdò del Lago (Gorizia), compresa fra i meridiani 89-91 ed i paralleli 72-74 del foglio 40 (*A*) della carta d'Italia, tav. III N.E. e III N.O., e confinante a nord con la strada comunale che, partendo dal km. 3 della strada statale n. 55 fino al confine con il comune di Trieste; ad est e sud con il confine del comune di Trieste; a sud-ovest con la strada statale n. 14, limitatamente al tratto compreso tra il confine con il comune di Trieste e il nuovo raccordo con la strada statale n. 55; ad ovest con l'intera nuova strada statale n. 55-*bis*, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Gorizia.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Gorizia curerà che i comuni di Montalcone e Doberdò del Lago provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 gennaio 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Gorizia

Verbale n 10/54

L'anno 1954, addì 4 del mese di agosto, in Gorizia, presso i locali della Soprintendenza ai monumenti e gallerie della Venezia Giulia e del Friuli, si è riunita, debitamente convocata, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*),

1) MONFALCONE - DOBERDÒ del Lago: Zona a nord del Lisert

Il presidente presa la parola, propone ai convenuti la opportunità di tutelare la zona a nord del Lisert che offrendo una simultanea visione di colline sempre ricche di vegetazione, di un corso d'acque limpide, di un pittoresco laghetto e in lontananza quasi sfumato all'orizzonte, il golfo di Trieste, viene a costituire un quadro di non comune bellezza.

Tale proposta, viene senz'altro approvata dai sindaci e da tutti indistintamente i presenti per cui la Commissione decide di proporre che la seguente località venga sottoposta al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497:

La zona a nord del Lisert (compresa fra i meridiani 89-91 ed i paralleli 72-74 del foglio 40 *A* della carta d'Italia tav III N E e III N. O.) e delimitata:

a nord: dalla strada comunale che, partendo dal km. 3 della strada statale n. 55 porta a Medeazza (il tratto è limitato dal predetto km 3 fino al confine con il territorio di Trieste).

ad est e sud: dal confine con il territorio di Trieste;

a sud-ovest: dalla strada statale n. 14 e limitatamente al tratto compreso fra il confine con il territorio di Trieste ed il nuovo raccordo fra la predetta strada statale n 14 e la strada statale n 55;

ad ovest: dall'intera nuova strada (strada statale n 55-*bis*) che raccorda le anzidette statali.

Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra

Il presidente: dott avv Guido HUGUES

Il segretario Salvatore LIBUTTI

(162)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1959.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale del l'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, che istituisce l'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano »;

Visto il regio decreto 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge con legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, con il quale viene approvato lo statuto dell'Ente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 novembre 1958, con il quale il prof. ing. Silvio Coggi è nominato presidente dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano »;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1958, relativo alla nomina dei vice presidenti ed alla ricostituzione del Consiglio generale del predetto Ente;

Viste le dimissioni da componente il Consiglio generale presentate dal dott. Remo Vigorelli;

Decreta:

Il rag. Perio Michiara è nominato componente del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », in rappresentanza dei dirigenti di azienda e in sostituzione del dott. Remo Vigorelli, dimissionario.

Roma, addì 12 gennaio 1959

Il Ministro: Bo

(225)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1959.

Costituzione delle Deputazioni di Borse valori per l'anno 1959.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse valori e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle Borse approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle Borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle Borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, riguardante la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle Borse valori;

Decreta:

Le Deputazioni delle seguenti Borse valori sono così costituite per l'anno 1959:

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Blumenstihl conte Paolo, per la Stanza di compensazione;

Bastianelli ing. Alfredo, D'Amelio dott. Mario, Podestà dott. Carlo, Campos Venuti Ruggero e Guarino Lorenzo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:

Zapponini Alberto, per l'Istituto di emissione;

Chiaron Casoni dott. Giorgio, Ranghi rag. Mario e Porciani Silvestro Emedeo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Bianchi dott Mario, per la Stanza di compensazione;

Zocche dott. Giovanni, Riboldi dott. Gian Paolo, Sesler Silvio, Lavizzari rag. Francesco e Gelpi Ettore, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:

Paroli cav. del lavoro Lodovico, per l'Istituto di emissione;

Predasso rag. Giuseppe, Ginella prof. Egisto e Zevi dott. Giuseppe Adolfo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Maccagno avv. Guglielmo, per la Stanza di compensazione;

Gerbino avv. Angelo, Balbis Francesco, Coda dottore Anton Dante, Libonati dott. Francesco e Ruffini cav. del lavoro nob. Carlo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:

Vaccarino dott. ing. Ernesto, per l'Istituto di emissione;

Bonelli rag. Ferruccio, Ferraris dott. Francesco e Ferrio dott. Giovanni, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI GENOVA

Deputati effettivi:

Direttore pro tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Parodi Giovanni Battista fu Luigi, per la Stanza di compensazione,

Guidi dott. Oreste, Sambaldi dott. Ottorino, Leto rag. Giovanni, Balleri Giovanni e Pessano dott. ingegnere Angelo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:

Cimaschi Virgilio, per l'Istituto di emissione;

Passadore dott. Augusto, Massone Adolfo e Folcheri dott. Arrigo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI NAPOLI

Deputati effettivi:

Direttore pro tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Starace Francesco, per la Stanza di compensazione;

Lando dott. Arturo, Maresca dott. Alfonso, Cannoni dott. Giuseppe, Grimaldi avv. Paolo e Squadrilli Alessandro, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:

Fimiani prof. ing. Quirino, per l'Istituto di emissione;

Ascarelli Emilio, D'Angelo Mario e Grammatico Giuseppe, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI FIRENZE

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Dani rag. Luigi, Lami dott. rag. Francesco, Bechini dott. rag. Luigi e Canè dott. Alfredo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:

Malenchini avv. Vincenzo, per l'Istituto di emissione;

Bompani dott. rag. Alberto e Terzani dott. Gino, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI PALERMO

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Orlando dott. Carlo, Pravatà rag. Giovanni, Salamone Salvatore e Sala dott. Claudio, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:

Corona dott. Franco, per l'Istituto di emissione;

De Simone prof. Vincenzo e Barone Pietro, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI TRIESTE

Deputati effettivi:

Gambardella dott. Gaetano, delegato governativo;

Direttore pro tempore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Manni prof. dott. Giorgio, per la Stanza di compensazione;

Abbiati rag. Giuseppe, Ceccarelli rag. Vasco, Zaffiropulo rag Dario e Visin Bruno, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:

Muratti dott. ing. Giusto, per l'Istituto di emissione;

Bak rag Carlo, Monachesi dott. Mario e Liebmann rag Luigi, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI VENEZIA

Deputati effettivi:

Rucci dott. Romeo, delegato governativo;

Direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Gianquinto dott. Antonino, Lovato dott. Guido e Butti rag. Pietro, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:

Monico dott. Paolo, per l'Istituto di emissione;

Dufour dott. Stefano e Pellizzari dott. Placido, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI BOLOGNA

Deputati effettivi:

Quattrone Perugini dott. Giuseppe, delegato governativo;

Direttore pro tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Magni rag. Arminio, Orselli dott. Tomaso e Vecchietti Massacci dott. Luigi, per la Camera di commercio, industria ed agricolura.

Deputati supplenti:

Bandiera avv. Giuseppe, per l'Istituto di emissione;

Altieri dott. Francesco e Torelli dott. Fernando, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1959

(175) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Istituzione della Cassa di soccorso del personale dipendente dalla Società ferrovie Adriatico Appennino, addetto alla filovia di Chieti e approvazione del relativo statuto.

Con decreto 6 dicembre 1958 dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e dei trasporti è stata istituita la Cassa di soccorso per il personale della Società ferrovie Adriatico Appennino, addetto alla filovia di Chieti e ne viene approvato il relativo statuto.

(209)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno sita nel comune di Gaeta

Con decreto interministeriale 20 giugno 1958 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un area di terreno dell estensione di mq 1584, sita nel comune di Gaeta, distinta nel catasto dello stesso Comune con il mappale n. 212 del foglio n 34.

(121)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un isolotto formatosi nel fiume Nera, in territorio del comune di Narni (Terni).

Con decreto 3 dicembre 1958, n 1021, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, si è rettificata in mq 3080 la superficie dell'isolotto formatosi nel fiume Nera, segnato nel catasto del comune di Narni (Terni), al foglio n 52, partita 57, e del quale con decreto 4 marzo 1958, n 24 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 5 marzo 1958) è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato.

(229)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Trani

Con decreto Ministeriale in data 31 ottobre 1957, numero 44200 6833, e stata disposta, a sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801, e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione ad Amoiese Antonio fu Luigi, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq 14 808, riportata nel catasto alla particella n 146/b del foglio di mappa n. 105, e nella planimetria tratturale con il n. 256.

(118)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 12

Corso dei cambi del 16 gennaio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622.85	622,65	622,70	622,80	622,75	622,77	622,79	623 —	622,75	622,75
$ Can.	644,18	643,50	643 —	643,625	642,70	644,25	643,50	644 —	644,25	644,25
Fr Sv.	144,60	144,43	144,38	144,45	144,40	144,55	144,47	144,60	144,52	144,52
Kr D.	90,27	90,22	90,23	90,25	90,20	90,26	90,24	90,27	90,24	90,24
Kr N.	87,28	87,20	87,275	87,29	87,25	87,25	87,25	87,30	87,25	87,20
Kr Sv.	120.40	120,37	120,42	120,39	120,35	120,30	120,38	120,40	120,37	120,35
Fol	165.25	165,18	165,18	165,17	165,15	165,21	165,18	165,60	165,19	165,15
Fr B.	12,47	12,455	12,4725	12.46	12,455	12,57	12,465	12,47	12,46	12,46
Fr Fr.	127,04	126,98	127 —	127,01	127,05	127 —	127 —	127 —	126,98	127 —
Lst	1747,50	1747,50	1747,125	1747,75	1747 —	1747,60	1747,625	1747 —	1746,95	1747,50
Dm occ	149,10	149,02	149,04	149,03	149 —	149,05	149,03	149,07	149,04	149,02
Scell Aust	24,03	24,01	24,02	24,01625	24 —	24,03	24,025	24,03	24,01	24,02

Media dei titoli del 16 gennaio 1959

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	71,475
Id 3,50 % 1902	70 —
Id 5 % 1935	99.25
Redimibile 3,50 % 1934	87,65
Id 3,50 % (Ricostruzione)	82,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	92,20
Id 5 % 1936	99,20
Id 5 % (Città di Trieste)	92 25
Id. 5 % (Beni Esteri)	92,35

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	103,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100.225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,025
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,90
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,60
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	99,625
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	99,625
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	99,625
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 gennaio 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622.795
1 Dollaro canadese	643 562
1 Franco svizzero	144.46
1 Corona danese	90,245
1 Corona norvegese	87,27
1 Corona svedese	120,385
1 Fiorino olandese	165.177
1 Franco belga	12 462
100 Franchi francesi	127,005
1 Lira sterlina	1747,687
1 Marco germanico	149.03
1 Scellino austriaco	24,021

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di prima classe (grado I) vacante nel comune di San Remo (Imperia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 30 settembre 1957 per il conferimento del posto di segretario generale di prima classe (grado I) vacante nel comune di San Remo (Imperia);

Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1958, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso,

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di prima classe (grado I) vacante nel comune di San Remo nell'ordine appresso indicato:

1.	Michelon dott. Giovanni	punti	95,28	su 132
2.	Montecalvo dott. Antonio	»	87,92	»
3.	Napolitano dott. Mario	»	87,70	»
4.	Norcia dott. Federico (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	84,68	»
5.	Boaretto dott. Francesco	»	84,68	»
6.	Camponovo dott. Ercole	»	84,02	»
7.	Abbatiocchio dott. Pietro	»	79,11	»
8.	Fiorentin dott. Aldo	»	78,72	»
9.	Ferrari dott. Gino	»	78,51	»
10.	Zito dott. Ludovico	»	78,06	»
11.	Davi dott. Guido	»	77,66	»
12.	Ciocia dott. Emanuele	»	77,14	»
13.	Chialda dott. Albino	»	76,87	»
14.	Frajese dott. Vittorio	»	76,50	»
15.	Perta dott. Angelo	»	75,71	»
16.	Macaluso dott. Bartolomeo	»	70,85	»
17.	Romano dott. Antonio	»	70,76	»
18.	Merolli dott. Rocco	»	70,62	»
19.	Russo Ferruccio	»	70,50	»
20.	Vercesi dott. Celestino	»	70,37	»
21.	Napolino dott. Francesco	»	69,87	»
22.	Calabro Vincenzo	»	66,50	»
23.	Baldassarre Luigi	»	66,07	»
24.	Martegani dott. Aldo	»	65,92	»
25.	Salvati dott. Arnaldo	»	64,86	»
26.	Laureri dott. Silvio	»	64,80	»
27.	Dal Bosco Francesco	»	64,57	»
28.	Burani Spartaco	»	62,39	»
29.	Montanaro dott. Pierino	»	61,14	»
30.	Troccoli Bernardino	»	55,00	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1958

p. *Il Ministro* ROMANO

(214)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione e graduatoria del concorso a cattedre di violino nei Conservatori di musica, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 4 dicembre 1958, nel Bollettino ufficiale - parte 2ª, n. 49, di questo Ministero, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e graduatoria degli idonei del concorso per titoli a cinque cattedre di violino nei Conservatori di musica di Stato, indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1956.

(215)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione e graduatoria del concorso a cattedre di flauto nei Conservatori di musica, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 4 dicembre 1958, nel Bollettino ufficiale - parte 2ª, n. 49, di questo Ministero, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e la graduatoria degli idonei del concorso per titoli a due cattedre di flauto nei Conservatori di musica di Stato, indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1956.

(216)

PREFETTURA DI NAPOLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto prefettizio n. 10100 in data 21 luglio 1958, col quale veniva approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1956;

Visto il proprio decreto n. 10101, in data 21 luglio 1958, col quale venivano dichiarate vincitrici le prime candidate, partecipanti al concorso medesimo e le successive rinunce pervenute;

Considerato che devesi provvedere alla nomina per la condotta di Lettere resasi vacante, della candidata che segue nella graduatoria di merito in base all'ordine delle preferenze indicate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La candidata Melfi Antonietta di Andrea è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Lettere a seguito di rinunzia di altre candidate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Napoli, addì 22 dicembre 1958

Il prefetto: SPASIANO

(109)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.